

E' stato opportunamente precisato (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 21.08.2013, n. 4227) che siffatto principio - direttamente discendente dal Trattato Ue e che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia - fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza, ponendo in essere una **tutela anticipata** rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II bis, 20.01.2012, n. 665 e n. 663; TAR Piemonte, Sez. I, n. 2294/2010).

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 2 E 3 DELLA L. N. 157/1992 E SS.MM.II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4, DELLA L. N. 157/1992 E DELL'ART. 18 DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA, INSUFFICIENZA E/O INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE E DELL'ISTRUTTORIA, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO:

Alla luce delle testuali disposizioni normative statali e regionali citate in epigrafe, il calendario venatorio va emanato “*sentito l'Istituto*